



**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**

*nelle Camere di consiglio del 27 e 28 aprile 2015*

*composta dai seguenti magistrati:*

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Anna Maria Carbone Prosperetti | Presidente;             |
| Maria Luisa Romano             | Consigliere;            |
| Carmela Mirabella              | Consigliere;            |
| Maria Teresa D'Urso            | Consigliere;            |
| Donatella Scandurra            | Consigliere;            |
| Elena Papa                     | Referendario, relatore. |

VISTI gli artt. 11, 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,  
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di  
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni  
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'articolo 1, commi 9, 10,  
11 e 12, concernenti il controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari dei consigli  
regionali;

VISTE le sentenze della Corte Costituzionale n. 39/2014 e n. 263/2014;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 pubblicato nella G.U.R.I. n. 28 del 2 febbraio 2013, recante: «*Linee guida elaborate dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano*» nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 14/2000 del 16 giugno 2000 dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, modificato prima con le deliberazioni delle SS. RR. n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, successivamente, con la delibera n. 229 del 19 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza nonché, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011 (in G.U.R.I. n. 153 del 4 luglio 2011);

VISTA la legge statutaria Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1, nonché la successiva legge statutaria di modifica 4 ottobre 2012, n. 1 e, in particolare, gli artt. 22 e 31;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6, recante: «*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*», e ss. mm. ii., con particolare riferimento alle disposizioni degli artt. 22 e 37;

VISTA la L. R. 28 giugno 2013, n. 4, recante «*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e*

*trasparenza degli uffici e dei servizi della Regione» e, in particolare, gli articoli 11, 12, 13;*

VISTO il Regolamento del Consiglio regionale approvato con deliberazione n. 198 del 16 maggio 1973, come modificato con delibera 62 del 4 luglio 2001, con particolare riguardo agli articoli 12, 12-bis e 13;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, deliberato dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 39 della L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e modificato con la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 3 del 29 gennaio 2003, e in particolare gli articoli 3, 11, 13, 14;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 24/2015/INPR, contenente indirizzi sui termini e sulle modalità del procedimento di controllo dei rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Lazio, per l'esercizio finanziario 2014;

VISTA la nota prot. n. 376/SP/2015 del 26 febbraio 2015, acquisita a protocollo Corte dei conti n. 1181 del 2 marzo 2015, con cui il Presidente del Consiglio regionale del Lazio ha trasmesso alla Corte dei conti, Sezione di controllo per il Lazio, ai fini della pronuncia di regolarità di cui all'articolo 1, commi 10 e seguenti, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni, il rendiconto relativo all'esercizio 2014 del Gruppo consiliare LA DESTRA;

VISTA la deliberazione n. 38/2015/FRG del 23 marzo 2015 di questa Sezione, di controllo, con la quale sono stati richiesti attraverso il Presidente del Consiglio regionale del Lazio chiarimenti istruttori al Gruppo consiliare LA

DESTRA;

VISTI gli atti ed i chiarimenti integrativi prodotti, per il tramite del presidente del Consiglio regionale del Lazio, con nota n. 764/sp/2015 trasmessa e pervenuta nel termine assegnato;

VISTI gli atti ed i chiarimenti integrativi prodotti, per il tramite del presidente del Consiglio regionale del Lazio, con nota n. 764/sp/2015 trasmessa e pervenuta nel termine assegnato;

VISTE le nota dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio n. 5587 del 17 aprile 2015 e n. 5668 del 20 aprile 2015, pervenute il 20 aprile 2015, prot Cdc n. 2223 e n. 2231, con le quali sono stati trasmessi gli elementi istruttori richiesti;

VISTE le ordinanze presidenziali n. 20 del 23 aprile 2015 e n. 21 del 28 aprile 2015, con le quali, a norma dell'art. 1, commi 10 e 11, del D.L. n. 174/2012, la Sezione è stata convocata in Camera di consiglio;

Udito nella qualità di relatore, il magistrato incaricato dell'istruttoria, dott.ssa Elena Papa;

#### **PREMESSO IN FATTO**

Con nota prot. n. 376/SP/2015 del 26 febbraio 2015, acquisita a protocollo Corte dei conti n. 1181 del 2 marzo 2015, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio ha trasmesso alla Corte dei conti, Sezione di controllo per il Lazio, ai fini della pronuncia di regolarità di cui all'articolo 1, commi 10 e seguenti, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella L. 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modifiche ed integrazioni, il rendiconto relativo all'esercizio 2014 del Gruppo consiliare LA DESTRA.

Con deliberazione n. 38/2015/FRG del 23 marzo 2015 la Sezione ha disposto supplemento istruttorio al fine di acquisire la necessaria documentazione e di consentire la regolarizzazione del rendiconto 2014, presentato dal Gruppo consiliare LA DESTRA.

Tra gli altri elementi di valutazione, appariva necessario acquisire informazioni in ordine alla composizione numerica del Gruppo, che risultava essere stato composto di due consiglieri a seguito della tornata elettorale e pareva essere diminuito ad uno, nonché in ordine ad una doppia assegnazione ad un unico soggetto di incarico di collaborazione a mezzo di contratto di co.co.co., da un lato, e di attività di consulenza, per la quale aveva emesso parcella, dall'altro lato.

In particolare, non era chiaro se la stessa persona avesse svolto i due diversi incarichi ricevendo il pagamento per un solo e rimanendo in credito per l'altro, ovvero se uno solo fosse l'incarico che si era inteso assegnare e, in tal caso, quale fosse dei due.

L'ambiguità era rafforzata dal fatto che il contratto di collaborazione trasmesso si caratterizzava per genericità, impegnandosi il collaboratore a “collaborare”, a “prestare la propria collaborazione autonoma in modo saltuario” o la propria “collaborazione non esclusiva”, e che il compenso ivi indicato era pari a € 3.750,00 lordi per 25 giorni. In relazione a tale compenso il modello F24 prodotto attestava fosse stato versato a titolo di ritenuta d'acconto l'importo di € 750,00.

Per contro il “collaboratore” presentava parcella, che lo qualificava come commercialista e revisore contabile, avente per oggetto altrettanto

generico di “*consulenze varie*”, per un importo totale di € 3.561,40, con ritenuta fiscale ivi conteggiata in € 561,38.

Si era, altresì, verificato che il Gruppo consigliere LA DESTRA sin dall’inizio dell’esercizio 2014 aveva rinunciato alla contribuzione per spese di funzionamento, tanto che la somma stabilita in via informale, in assenza della necessaria deliberazione dell’UP presso il consiglio regionale prevista dalla normativa in materia, era stata immediatamente ristornata dal CapoGruppo al Consiglio con formale comunicazione cui era seguita comunicazione di riscontro in senso conforme, in atti.

Con note dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio n. 5587 del 17 aprile 2015 e n. 5668 del 20 aprile 2015, pervenute il 20 aprile 2015, prot Cdc n. 2223 e n. 2231, è stata trasmessa la documentazione richiesta.

Quanto alla composizione del Gruppo consigliere, il supplemento documentale acquisito attestava l’intervenuta riduzione dei componenti del Gruppo da due a uno con fuoriuscita di un componente in data 22 ottobre 2013.

Quanto all’incarico conferito in doppia forma al medesimo soggetto privato, dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni formalizzate dal Capo Gruppo emergeva che l’attività svolta doveva qualificarsi come consulenza, sia per l’oggetto, trattandosi di professionista che svolgeva la propria attività di commercialista per il Gruppo consigliere, sia per la volontà dichiarata di dare applicazione ai conteggi risultanti in parcella, anche in relazione alla ritenuta d’acconto da applicare. Infatti, il CapoGruppo evidenziava che erroneamente era stata applicata la ritenuta di € 750,00, in

luogo di quella di € 561,38, risultante in fattura, e dichiarava che il Gruppo LA DESTRA intendeva recuperare la differenza di € 188,62 tramite presentazione del modello 770/2015 per i redditi 2014.

Il Presidente della Sezione ha convocato in data 27 aprile 2015 la Sezione per deliberare sui rendiconti presentati dai Gruppi del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio 2014.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

L'art. 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che ciascun Gruppo consiliare presso i Consigli regionali sia tenuto ad approvare un rendiconto annuale di esercizio strutturato secondo un'articolazione e modalità omogenee, idonee ad assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione, la regolare tenuta della contabilità e la documentazione necessaria a corredo del rendiconto stesso, sulla base di apposite linee guida adottate dalla Conferenza permanente per lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tali rendiconti - che devono evidenziare, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati - vanno inviati, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la quale è tenuta a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del suddetto d. l. n. 174/2012, con apposita delibera, sulla regolarità degli stessi, entro trenta giorni dalla relativa ricezione.

Detto termine perentorio può essere sospeso, ove la Sezione ravvisi

l'irregolarità dei rendiconti, anche sotto il profilo della incompletezza della documentazione a corredo, con richiesta di regolarizzazione, comunicata al Presidente del Consiglio regionale.

La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. L'omessa regolarizzazione comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale non rendicontate.

Ciò premesso in ordine alla procedura dettata dal D. L. n. 174/2012, occorre precisare che la Corte costituzionale, valutati più profili di legittimità delle disposizioni sopra ricordate, ha contribuito a meglio precisare i confini del riscontro di regolarità cui è chiamata la Corte dei conti.

Al riguardo la Consulta, con la sentenza n. 39 del 2014, ha precisato che detto riscontro è ascrivibile alla tipologia dei *“controlli estrinseci di regolarità contabile”*, avente natura documentale, finalizzato a verificare l'inerenza delle spese *“all'attività istituzionale del Gruppo”* e che, pur non scendendo *“nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei Gruppi interessati al controllo”*, fatti salvi i casi di irragionevolezza delle medesime e delle conseguenti spese, sindacabili ove esorbitino i *“limiti del mandato istituzionale”*.

Con la successiva sentenza n. 263/2014, la Corte costituzionale ha confermato il perimetro e la valenza dell'attività di controllo in questione, affermando che *“... se da un lato non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei Gruppi, dall'altro, non può non*

*ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai Gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”.*

In quest'ottica, l'attività di controllo intestata alla Corte dei conti “*si pone in continuità con l'auspicio già formulato da questa Corte «che il conferimento di contributi finanziari e di altri mezzi utilizzabili per lo svolgimento dei compiti dei Gruppi consiliari sia sottoposto a forme di controllo più severe e più efficaci di quelle attualmente previste, le quali, pur nel rispetto delle imprescindibili esigenze di autonomia garantite ai Gruppi consiliari, siano soprattutto dirette ad assicurare che i mezzi apprestati vengano utilizzati per le finalità effettivamente indicate dalla legge» (sentenza n. 1130 del 1988)”* (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 263/2014).

Alla luce di quanto sin qui osservato, il sindacato della Corte dei conti assume come parametro di valutazione la conformità del rendiconto e della documentazione di supporto al modello predisposto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e adottato con D.P.C.M. del 21 dicembre 2012. Tale decreto contiene regole inerenti alla delimitazione contabile della spesa (allegato “A”) che si traducono in un modello di rendicontazione annuale (allegato “B”) cui devono uniformarsi i Gruppi consiliari.

I principi enucleabili dal richiamato D.P.C.M. risultano essere i seguenti:

- Necessaria conformità delle spese inserite nei rendiconti ai principi di “veridicità”, da intendersi come corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute, e “correttezza”, da intendersi come coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge nel rispetto del principio, tra l’altro, della espressa riconducibilità all’attività istituzionale del Gruppo;
- divieto di commistione tra risorse dei Gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all’esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale;
- specifici divieti di spesa rimborsabile con le risorse destinate al funzionamento dei Gruppi, spese sostenute dal singolo consigliere nell’espletamento del proprio mandato e altre spese personali, spese per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario, spese relative all’acquisto di automezzi;
- compiti di tipo autorizzatorio e certificativo in capo al Presidente del Gruppo Consiliare, con conseguente assunzione di responsabilità, di particolare rilevanza con riferimento alla sottoscrizione del rendiconto ed all’attestazione di veridicità e correttezza di quanto iscritto;
- obbligo di adozione di un disciplinare interno che disciplini le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità;
- necessità di completezza della documentazione a corredo dei rendiconti con particolare attenzione alle spese di personale;
- obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

Successivamente all'entrata in vigore del predetto d.P.C.M. è stata approvata la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione. Tale normativa detta una specifica disciplina per i contributi ai Gruppi consiliari (articolo 11), le modalità di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari (articolo 12) e gli obblighi di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale nei casi espressamente indicati (articolo 13).

\* \* \*

Tanto premesso, sulla base di tali principi la Sezione ha proceduto all'esame del rendiconto per l'esercizio 2014 del Gruppo consiliare LA DESTRA e della documentazione a corredo (come integrata a seguito della deliberazione di questa Sezione n.36/2015/FRG) con riferimento agli indicati parametri normativi e regolamentari.

Al riguardo, ritiene la Sezione di dover svolgere alcune preliminari considerazioni in ordine ai profili di seguito indicati.

\* \* \*

Come noto il d. P.C.M. 2 dicembre 2012, una volta espresso l'oggetto del controllo della Corte dei conti volto a verificare la veridicità e correttezza dei rendiconti, distingue le contribuzioni erogate dal consiglio regionale ai Gruppi

consigliari in contribuzioni per spese di funzionamento e contribuzioni per spese di personale.

Invero, l'impostazione trova origine nel quadro normativo preesistente. Infatti, la disciplina per le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari della regione Lazio è dettata dalla L.R. 28 giugno 2013 n. 4, che, all'art. 11, comma 3, stabilisce che *“in conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'importo da erogare a ciascun Gruppo ai sensi del comma 1, secondo le modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è costituito, al netto delle spese per il personale assegnato, da:*

- a) una quota pari ad euro 5.000,00 per ciascun consigliere componente il Gruppo;*
- b) una quota determinata moltiplicando il coefficiente pari ad euro 0,05 per il numero degli abitanti della Regione risultante dall'ultimo censimento, dividendo il prodotto così ottenuto per il numero dei consiglieri e assicurando comunque una quota minima per Gruppo, secondo le modalità individuate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.”.*

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 64 del 24 settembre 2013 è stato adottato un Atto di Indirizzo con il quale, in applicazione del comma 3 del succitato articolo 11, è stata individuato il criterio di riparto della somma di cui alla lettera b), quantificandolo nella misura del 25% del prodotto del numero degli abitanti della Regione Lazio (desumibile dai dati dell'ultimo censimento) per 5 centesimi di euro in parti uguali fra i Gruppi consiliari e il restante 75% in proporzione al numero dei Consiglieri componenti i Gruppi.

Con il medesimo Atto di Indirizzo è stata, altresì, prevista una modalità di erogazione mensile del contributo di funzionamento, al fine di consentire le eventuali compensazioni derivanti dalle variazioni sia del numero dei Gruppi, sia dei rispettivi componenti, in conformità al disposto dell'art. 11, comma 5, della richiamata L. R. n. 4 del 2013. Tale sistema presuppone una istruttoria preventiva, a cura del Servizio Tecnico Strumentale del Consiglio regionale del Lazio, che deve annualmente operare la quantificazione delle somme da assegnare (secondo le modalità previste dal citato Atto di indirizzo n. 64/2013) e l'assegnazione del contributo per le spese di funzionamento a ciascun Gruppo Consiliare nelle forme della delibera dell'Ufficio di Presidenza.

Quanto ai contributi per spese di personale, questi sono disciplinati dall'articolo 14, commi 1 e 2, del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, come modificato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 66 del 24 settembre 2014, a mente del quale *“1. Ciascun Presidente del Gruppo, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della l.r. 6/2002, in alternativa all'utilizzo della struttura di diretta collaborazione di cui all'articolo 11, può procedere alla stipula di rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia compatibile con l'attività lavorativa richiesta, sulla base della designazione fiduciaria fattagli pervenire da ciascun consigliere componente del Gruppo medesimo, salvo diverse modalità previste dal disciplinare apposito approvato dal Gruppo. 2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è comunicato al segretario generale. Al Gruppo che ha esercitato tale facoltà è erogata una somma annuale, quantificata dall'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione, tenendo a*

*riferimento, per ciascun consigliere componente il Gruppo, il trattamento economico previsto per una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, compresi il trattamento economico previsto dal CCDI, gli oneri a carico dell'Ente, ad esclusione della posizione organizzativa e di ogni altra maggiorazione prevista dal medesimo CCDI”.*

Anche per le spese di personale dei Gruppi il sistema presuppone una istruttoria preventiva, a cura del Servizio Tecnico Strumentale del Consiglio regionale, che deve annualmente operare la quantificazione delle somme da assegnare e l'assegnazione del contributo per le spese di personale a ciascun Gruppo Consiliare nelle forme della delibera dell'Ufficio di Presidenza.

Il Gruppo consiliare esaminato ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 14, comma 1, del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale del Lazio.

\* \* \*

Ciò premesso in linea di principio, e venendo all'esame del rendiconto dei Gruppi costituiti presso il Consiglio della Regione Lazio, il Collegio ha rilevato che per l'esercizio 2014 sono mancate le delibere dell'UP di ricognizione e ripartizione tra i Gruppi dei contributi. Sia in relazione alle spese di funzionamento che alle spese di personale, dette delibere sono state adottate solo in data 31 marzo 2015, ampiamente dopo la chiusura dell'esercizio di riferimento (2014) e successivamente alla richiesta della Sezione di regolarizzazione degli atti prodotti a corredo del rendiconto del Gruppo consiliare di cui trattasi (delibere UP nn. 26 e 27 del 31 marzo 2015). Con tali atti, aventi dichiaratamente “natura ricognitiva”, l'Ufficio di Presidenza del

Consiglio regionale ha esplicitato *ex post* i criteri di ripartizione del contributo per il funzionamento e di quello per il personale per l'esercizio 2014.

Poiché il Gruppo consigliere in questione non si è avvalso dei contributi per il funzionamento, la delibera n. 27/2015, che se ne occupa, non assume specifico rilievo nel caso di specie, se non per precisare che il conteggio ivi effettuato *ex post* del contributo spettante al Gruppo non ha alcuna incidenza sul fatto attestato dallo stesso CapoGruppo, e ribadito dal Consiglio regionale, per cui l'importo non è mai entrato nel conto corrente intestato a LA DESTRA.

Ne è conferma il fatto che l'errore di conteggio recato da detta deliberazione è successivamente riscontrato dalla Sezione in relazione a tutti i Gruppi consiliari, sanato successivamente in sede di autotutela, diversamente da quanto avvenuto per gli altri Gruppi consiliari, per LA DESTRA non ha determinato la necessità di alcuna restituzione.

Ciò detto per le spese di funzionamento e la relativa deliberazione UP "successiva", rimane, tuttavia, aperto per la deliberazione UP avente ad oggetto i contributi per spese di personale il problema dell'ammissibilità di una sua emissione *ex post* e della sua effettiva idoneità a regolarizzare il rendiconto.

Ritiene il Collegio che tale atto, di natura dichiaratamente "ricognitiva", l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale abbia comunque esplicitato i criteri di ripartizione del contributo per le spese di personale per l'esercizio 2014.

Evidenzia, inoltre, che l'effetto correttivo rispetto alla situazione precedente deve ritenersi raggiunto con modalità concomitante rispetto allo svolgimento dell'attività di controllo medesima.

Ciò non toglie che sotto l'aspetto amministrativo/procedimentale la Sezione non si senta tenuta a fare presente al Consiglio Regionale della Regione Lazio la necessità che per l'esercizio in corso l'Ufficio di Presidenza adotti uno specifico provvedimento di quantificazione del contributo di cui all'articolo 11, comma 3, della L.R. 28 giugno 2013 n. 4, preventivo rispetto all'erogazione dello stesso.

Sotto l'aspetto contabile, la Sezione evidenzia, inoltre, al Consiglio Regionale della Regione Lazio la necessità di prevedere, nel bilancio del Consiglio Regionale, al livello del 5 livello del Piano dei conti, uno specifico capitolo in entrata, destinato in via esclusiva alla "Restituzione di somme erogate ai sensi dell'articolo 11 l. r. 4/2013", al fine di conseguire una effettiva trasparenza contabile ed un'agevole tracciabilità delle operazioni attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.

\* \* \*

**Ciò considerato in via preliminare il Collegio riscontra la regolarità del rendiconto del Gruppo consiliare LA DESTRA fatta eccezione per le voci di spesa di seguito indicate.**

Come visto nella parte in fatto, emerge agli atti una situazione di prestazione di consulenza cui il Gruppo ha fatto ricorso nella persona di un professionista, commercialista e revisore contabile, a fronte di emissione di parcella.

Il Capogruppo ha dichiarato di voler pagare tale professionista in conformità a questa. Il medesimo professionista appare assunto con contratto di collaborazione continuativa per prestazioni genericamente indicate (“collaborazioni”).

In sede di istruttoria il Capogruppo ha confermato che uno solo è il rapporto che lega il Gruppo a detto professionista, e cioè quello riferito all’emissione di parcella. Tanto è confermato dal fatto che, interrogato sulla quantificazione dell’importo della ritenuta d’acconto versata, ha riconosciuto l’errore di conteggio (conteggio operato sulla base del contratto di co.co.co. per €750,00) e ha dichiarato di aver proceduto al recupero della differenza tra il versato, di € 750,00, e l’importo richiesto di parcella, di € 561,38, mediante modello dell’Agenzia delle Entrate prodotto in atti.

Rimane dunque da qualificare la natura del rapporto che lega il professionista suindicato al Gruppo LA DESTRA.

Ogni elemento concorre a definire tale rapporto quale consulenza professionale e non già collaborazione continuativa.

Infatti, i contratti di co. co. co. si caratterizzano per l’oggetto e le modalità di esecuzione della prestazione.

Quanto all’oggetto, questo non può consistere in prestazioni professionali per le quali necessiti l’iscrizione ad Albi, tanto che non possono essere considerati collaboratori legati da un rapporto di co.co.co i professionisti che in tale ambito svolgano attività tipiche della loro professione (art. 69-bis, comma 3, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come aggiunto dall’ art. 1, comma 26, L. 28 giugno 2012, n. 92 , come modificato dall’ art. 46-bis, comma

1, lett. c), D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134).

Quanto alle modalità di esecuzione della prestazione, i contratti di co.co.co. si caratterizzano per la necessaria collaborazione con il datore di lavoro, e per la continuità nel tempo.

Esiste cioè, un imprescindibile aspetto di coordinazione dell'attività del lavoratore con quella del committente per l'esecuzione della prestazione pattuita, accompagnato dall'inserimento strumentale e funzionale del collaboratore nell'organizzazione dell'impresa, anche a prescindere da obblighi di presenza. Esiste, inoltre un necessario profilo di continuità della prestazione, anche se per periodi di tempo contenuti.

In particolare, è escluso che possa essere considerato contratto di co.co.co. il contratto che riduce il rapporto lavorativo tra le parti a meno di 30 giorni nel corso dell'anno solare, essendo riconducibile un impegno temporalmente così ridotto alla diversa tipologia delle prestazioni occasionali.

Le caratteristiche del co.co.co. sin qui descritte non sono individuabili nel rapporto istaurato dal Gruppo LA DESTRA con il commercialista che ha emesso la parcella, peraltro recante la dicitura “consulenze varie”, che viene affermato costituisca la spesa assunta a rendiconto e pagata dal Gruppo.

Infatti, come confermato in sede istruttoria dal Capogruppo, in disparte in fatto che la modalità di pagamento a fronte di parcella è tipica di rapporti professionali e non di rapporti di lavoro parasubordinato, (*i*) le prestazioni oggetto della menzionata collaborazione, che meglio definiremo “consulenza” hanno avuto ad oggetto attività professionali tipiche del commercialista, quali

la redazione del rendiconto del Gruppo LA DESTRA per l'esercizio 2014, completo di tutti gli adempimenti correlati come la redazione e trasmissione degli F24, la compilazione dei contratti di lavoro del personale, gli adempimenti fiscali e previdenziali nonché l'analisi normativa dei rendiconti consiliari; (ii) non risulta essere stato istaurato un rapporto di parasubordinazione, essendo le attività descritte tutte caratteristiche del lavoro autonomo del professionista; (iii) anche la continuità del rapporto non si riscontra, evidenziandosi, anzi, nello stesso contratto di collaborazione l'indicazione temporale di 25 giorni di durata, caratteristica di rapporti lavorativi di altra e diversa natura.

Appurato che il rapporto con il commercialista che ha redatto il rendiconto del Gruppo LA DESTRA e si è occupato degli adempimenti fiscali e quant'altro, tipici della propria professione è di prestazione di consulenza professionale, il Collegio ha osservato che la relativa spesa deve essere considerata spesa di funzionamento.

Tanto si evince dal prospetto allegato B al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, che rappresenta lo schema di rendiconto partendo dalle spese di personale e proseguendo con quelle di funzionamento, ove queste ultime sono elencate a partire dal punto 13 in poi e dove le spese per consulenze sono indicate al successivo punto 16. Tanto si evince dal fatto stesso che nell'emanazione di una parcella e nello svolgimento di attività professionale, come si è visto avviene nel caso di specie, è escluso qualunque vincolo di subordinazione o parasubordinazione anche a livello collaborativo, non potendosi quindi concretare la fattispecie del rapporto di dipendenza professionale.

Data tale premessa, il Collegio riscontra che le spese delle “consulenze varie” in esame non possono essere rendicontate a carico del Gruppo consigliere LA DESTRA, in quanto il Gruppo non dispone di contributi per spese di funzionamento, volontariamente ed espressamente rifiutate dal Capogruppo all’inizio della legislatura e mai transitate sul conto corrente intestato al Gruppo.

Né si può ritenere corretto utilizzare i contributi destinati a spese di personale per effettuare spese di funzionamento.

Infatti, la normativa che regola l’erogazione dei due diversi contributi in via del tutto distinta ed autonoma, implica uno specifico vincolo di destinazione delle somme allo scopo fissato dalla legge, senza facoltà di diversa disposizione in capo al Gruppo (in tal senso cfr. SS.RR. n. 59/2014/EL per cui *“non è condivisibile l’assunto di parte ricorrente che alla spesa per tale unità di personale si possa far ricorso con l’utilizzo dei fondi trasferiti dal Consiglio per spese di funzionamento”*).

Pertanto il Collegio conclude per la non regolarità del rendiconto in relazione alla spesa sostenuta per la consulenza di cui alla parcella sopra descritta, dell’importo totale lordo di € 3.561,40.

\* \* \*

Il Collegio ritiene superati i restanti dubbi di regolarità sollevati in sede istruttoria, per effetto dei chiarimenti ricevuti e della sopravvenuta integrazione documentale.

Precisa, tuttavia, che l’accertamento allo stato degli atti trasmessi e valutati nell’ambito dei poteri e competenze normativamente assegnate alla

Corte dei conti secondo una modalità di controllo “*esterno di regolarità contabile, avente natura documentale*” (Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) - non esaurisce il novero dei controlli e delle valutazioni di altri Organismi magistratuali e/o amministrativi, né il sindacato di merito e/o di legalità/liceità che dagli stessi potrà essere esercitato nell’ambito delle competenze a ciascuno attribuite per legge (cfr. per tutte deliberazione Sezione di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia n. FVG/64/2014/FRG).

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio accerta, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, la regolarità del rendiconto per l’esercizio 2014 del Gruppo consiliare LA DESTRA, fatta eccezione per la spesa di funzionamento riferita alla consulenza di cui in parte motiva, dell’importo di € 3.561,40;

**DISPONE**

la trasmissione al Presidente del Consiglio Regionale della presente deliberazione per quanto di competenza, ai sensi del richiamato art. 1, comma 10, come riscritto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 39/2014 e, per debita conoscenza, al Presidente della Regione Lazio.

Così deliberato in Roma nella Camera di consiglio del 28 aprile 2015.

**IL RELATORE**

*f.to* Elena Papa

**IL PRESIDENTE**

*f.to* Anna Maria Carbone Prosperetti

Depositato in Segreteria il 28 aprile 2015  
Il Responsabile del Servizio di Supporto  
*f.to* Emanuele Landolina